

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Orange European Smallcap Fund N.V.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 56 CE, in combinato disposto con l'art. 58, n. 1, CE, debba essere interpretato nel senso che il divieto di cui all'art. 56 CE è in contrasto con la normativa di uno Stato membro che — per le ragioni indicate alla fine del punto 5.2.1. della presente ordinanza — limiti l'abbattimento fiscale, da concedere ad organismo fiscale di investimento in ragione della ritenuta alla fonte trattenuta in un altro Stato membro sui dividendi ricevuti dal detto organismo,
 - a) fino all'importo che una persona fisica residente nei Paesi Bassi avrebbe potuto compensare in forza di una convenzione fiscale conclusa con un altro Stato membro;
 - b) se e nei limiti in cui gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento non siano persone fisiche residenti nei Paesi Bassi o enti assoggettati all'imposta sulle società nei Paesi Bassi.
- 2) Per l'eventualità che la prima questione sia risolta in tutto o in parte affermativamente:
 - 2.a. se la nozione di «investimenti diretti» di cui all'art. 57, n. 1, CE comprenda anche la detenzione di un pacchetto azionario di una società, laddove il titolare lo detenga unicamente a fini di investimento e l'entità della partecipazione non consenta al titolare di esercitare un'influenza decisiva sull'amministrazione o sul controllo della società.
 - 2.b. se ai sensi dell'art. 56 CE qualsiasi limitazione dei movimenti di capitali attinente al prelievo di imposte, che sarebbe ingiustificata laddove riguardasse la circolazione transfrontaliera di capitali all'interno della CE, sia del pari ingiustificata nel caso di uno stesso movimento di capitali — in circostanze per il resto uguali — provenienti da paesi terzi o ivi destinati.
 - 2.c. Per l'ipotesi in cui la soluzione alla questione 2.b. sia di senso negativo, se l'art. 56 debba essere interpretato nel senso che sia incompatibile con tale articolo la limitazione, da parte di uno Stato membro, di un abbattimento a favore di un organismo fiscale di investimento riguardo alla ritenuta alla fonte su dividendi provenienti da un paese terzo, limitazione che è fondata sulla circostanza che non tutti gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento sono residenti nel detto Stato membro.
- 3) Se per la soluzione delle precedenti questioni faccia differenza la circostanza che
 - 3.a. l'imposta trattenuta in un altro paese sui dividendi provenienti da tale paese sia più elevata rispetto all'im-

posta cui è assoggettata, nello Stato membro di stabilimento dell'organismo fiscale di investimento, la redistribuzione dei dividendi agli azionisti stranieri.

- 3.b. gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento, residenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell'organismo fiscale di investimento, risiedono o siano stabiliti in un paese con il quale il detto Stato membro ha concluso una convenzione che prevede la reciproca compensazione della ritenuta alla fonte sui dividendi.
- 3.c. gli azionisti dell'organismo fiscale di investimento, residenti fuori dello Stato membro di stabilimento del detto organismo fiscale, risiedono o siano stabiliti in un paese diverso della Comunità europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat (Austria) il 27 aprile 2006 — Österreichischer Rundfunk (ORF)

(Causa C-195/06)

(2006/C 178/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundeskommunikationssenat (Austria)

Parte nella causa principale

Österreichischer Rundfunk (ORF)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE ⁽¹⁾, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE ⁽²⁾, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, debba essere interpretato nel senso che sono da considerarsi «televendite» anche le trasmissioni, o parti di trasmissioni, in cui l'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico a pagamento — quindi dietro compenso — ad un gioco a premi dell'emittente televisiva stessa.

2) Qualora la questione sub 1) sia risolta in senso negativo, se l'art. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, debba essere interpretato nel senso che sono da considerarsi «pubblicità televisiva» anche i messaggi in trasmissioni, o parti di trasmissioni, in cui l'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico a pagamento — quindi dietro compenso — ad un gioco a premi dell'emittente televisiva stessa.

(¹) GU L 298, pag. 23.

(²) GU L 202, pag. 60.

Ricorso proposto il 4 maggio 2006 dalla Cementbouw Handel & Industrie BV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 23 febbraio 2006, nella causa T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie BV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-202/06 P)

(2006/C 178/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cementbouw Handel & Industrie BV (rappresentanti: W. Knibbeler, O. Brouwer e P. J. Kreijger, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2006, con la quale quest'ultimo:

a) respinge la domanda proposta dalla ricorrente;

b) condanna la ricorrente alle spese.

— Se ritenuto opportuno, rimettere la causa in decisione dinanzi al Tribunale di primo grado.

— Condannare la Commissione alle spese, comprese quelle sopportate da eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado nella sua sentenza 23 febbraio 2006 ha:

a. effettuato un'errata interpretazione e applicazione degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 (il regolamento sulle concentrazioni) (¹), e

b. violato il principio di proporzionalità e effettuato un'errata interpretazione e applicazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni,

che lo hanno condotto a respingere erroneamente la domanda della ricorrente e a sostenere la decisione della Commissione nella parte in cui respingeva la prima serie di impegni proposti dalla ricorrente e dalla Haniel in quanto insufficienti.

(¹) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Groningen il 2 maggio 2006 — Essent Netwerk Noord e a./Aluminium Delfzijl BV

(Causa C-206/06)

(2006/C 178/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Groningen (Paesi Bassi)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Essent Netwerk Noord e a.

Convenuta: Aluminium Delfzijl BV